

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Ufficio Entrate Tributarie

Prot. n. 1/61332

Perugia, 16 Febbraio 2006

Al sig. Dario

PERUGIA

Oggetto: Istanza di interpello1/348185 del 28/11/2005 - art. 11 legge n.212/2000.

Con la presente, in allegato, si trasmette la risposta all'istanza di interpello inoltrata dalla S.V. ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212.

Si fa presente, inoltre, che per il pagamento dell'Imposta Provinciale di in misura fissa, la S.V.dovrà produrre a questo Servizio dichiarazione Trascrizione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che il veicolo stesso è di costruzione ultraventennale e possiede quelle caratteristiche di autenticità e originalità che secondo l'ASI ne attesterebbero l'appartenenza alla categoria dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico".

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria ed Economica

dott. Alberto Orvietani



SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Ufficio Entrate Tributarie

Prot. n. 1/6/332

Perugia, 16 Febbraio 2006

Al sig. Dario

PERUGIA

Oggetto: Istanza di interpello 1/348185 del 28/11/2005 - art. 11 legge n.212/2000.

Con l'istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, è stato chiesto il parere dello scrivente Servizio in merito alla questione di seguito rappresentata.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

L'istante, sig. Dario , dopo aver premesso di essere proprietario di un veicolo Autobianchi Lancia Y10 turbo, targa MI , anno di immatricolazione 1986, chiede se, per detto mezzo, possa avvalersi della riduzione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione a €. 51,65 prevista dal comma 4 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 per i veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico", tenuto conto che il veicolo di sua proprietà è di costruzione ultraventennale e possiede quelle caratteristiche di autenticità e originalità previste da Regolamento Tecnico Nazionale dell'ASI per dichiarare un autoveicolo "di particolare interesse storico e collezionistico".

Ciò in quanto l'ASI, con la propria determinazione annuale, non provvede all'effettiva individuazione di tali veicoli, obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 63 citato, ma pretende di effettuare un controllo caso per caso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente istante ritiene possibile il pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione in misura ridotta pari ad €. 51,65 per i trasferimenti di proprietà del veicolo Autobianchi Lancia Y10 turbo, targa MI , al compimento del ventesimo anno dalla sua costruzione, ovvero dal gennaio 2006, anche in assenza dell'attestato di iscrizione A.S.I., iscrizione questa già ritenuta non necessaria dal Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate (circ. 81335/2001), che esclude categoricamente qualsiasi obbligo associativo. Ritiene il contribuente che il veicolo in questione, per le sue peculiari caratteristiche, rientri pienamente nelle previsioni della delibera ASI del 09/11/01, che deve ritenersi a tutt'oggi l'unica e valida "determinazione" richiesta ai sensi del comma 3) dell'art. 63 della Legge 342/2000 come precisato dalla stessa ASI, determinazione peraltro convalidata dall'aggiornamento annuale derivante dalla delibera del 13 gennaio 2006."



PARERE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'art. 63 della legge 342/2000 richiede, ai fini delle agevolazioni fiscali in esso previste a favore dei proprietari di veicoli immatricolati da oltre venti, un'apposita "determinazione" dell'ASI che li individui come veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico". Su di essa non vi è, invero, univocità d'interpretazione, essendovi da una parte chi ritiene. come il Ministero delle Finanze, che la determinazione di che trattasi debba consistere nell'inserimento dei veicoli in un apposito elenco e chi invece, come l'A.S.I., sostiene la necessità di un proprio attestato riferito al singolo veicolo, rilasciato a seguito di un controllo "caso per caso". Con le sue determinazioni annuali, l'A.S.I., non individuando di fatto i veicoli aventi particolare interesse storico e collezionistico, elude sostanzialmente la disposizione di cui al comma 3 del citato art. 63, limitandosi a indicare le condizioni tecniche minime di autenticità e originalità che devono possedere tali veicoli ed effettuando, conseguentemente, un controllo caso per caso; in tali determinazioni viene altresì precisato che "il cittadino non tesserato ASI dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto". Quanto precede determina una oggettiva incertezza circa la misura dell'imposta applicabile.

Tenuto conto di quanto sopra, e preso atto della sostanziale inadempienza dell'ASI rispetto agli obblighi imposti dalle norme sopra richiamate, in attesa di un chiarimento e/o di una revisione normativa quanto mai auspicabile, si ritiene di poter condividere la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente istante, per cui, relativamente al veicolo di sua proprietà - Autobianchi Lancia Y10 turbo, targa MI — può essere consentito il pagamento in misura fissa di €. 51,65 dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che il veicolo stesso è di costruzione ultraventennale e possiede quelle caratteristiche di autenticità e originalità che secondo l'ASI medesima ne attesterebbero l'appartenenza alla categoria dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico".

Il Dirigente del Servizio
Gestione <u>Finanziaria</u> d Economica

dott. Alberta Orvietani